STUDIO LEGALE GRÜNER DINELLI
VIA DANDOLO N. 19/A, 00153 - ROMA
TEL. 06.93563374 FAX 06.93569981
www.grunerdinelli.it

SUNTO DEL RICORSO

proposto da **Aniello Napolitano**, c.f. NPLNLL74B11A509T, nato ad Avellino l'11 febbraio 1974 e residente in Roma, Via Incisa in Val d'Arno n. 178, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. prof. Giuliano Grüner (c.f. GRNGLN77T15H501R) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Federico Dinelli (c.f. DNLFRC83L09D024X), entrambi con Studio in Roma, Via Dandolo 19/a (tel. 06.93563374, fax 0766.858265, p.e.c. *giulianogruner@ordineavvocatiroma.org*, *federico.dinelli@pec.it*)

per l'annullamento

dell'**atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito** della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), nonché dell'allegata **graduatoria**;

dell'**atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica della graduatoria di merito** e dell'allegata **graduatoria rettificata**;

dei punteggi attribuiti al dott. Napolitano e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;

del **verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016** con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli;

di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente

****

Il dott. Napolitano, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate, e di essersi classificato 190esimo nella relativa graduatoria finale di merito, ha impugnato quest'ultima, unitamente agli atti endoprocedimentali di definizione dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione a tutti i candidati

dei relativi punteggi, nonché la valutazione ricevuta per i suoi titoli da parte della Commissione.

Il ricorso è stato affidato a n. 3 motivi:

1) Violazione degli articoli 7 e 8 del bando. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità;
2) Nullità in parte qua per violazione e/o elusione del giudicato. Eccesso di potere per sviamento;
3) Violazione del verbale n. 2 della Commissione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

Con il motivo n. 1), il dott. Napolitano, nel premettere di aver riportato nella valutazione dei titoli un punteggio – mediamente molto alto – di 2,90 punti su 100, ha dedotto che la Commissione esaminatrice, quando ha definito i criteri di valutazione, ha distribuito i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dall'art. 7 del bando. Di fatto, anziché predeterminare i criteri con la finalità di sfruttare tutto il *range* dei 100 punti attribuibili per la valutazione dei titoli, la Commissione ha agito con la finalità di **minimizzare il peso dei titoli**, così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso essenzialmente dalla prova orale.

Basti pensare che, per come sono stati definiti i criteri di valutazione dei titoli, tra cui quelli di studio e accademici (per i quali il bando prevede un punteggio massimo di 20 punti), un candidato che avesse ipoteticamente conseguito in materie attinenti a quelle dell'Agenzia: tre lauree magistrali ulteriori a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso; una laurea triennale; due master di secondo livello ed uno di primo livello; un dottorato di ricerca; un corso di specializzazione; due abilitazioni professionali, avrebbe

ottenuto, a dispetto del suo eccezionale curriculum, appena 8,75 punti su 20, quindi **nemmeno la metà del punteggio massimo**.

Non potrebbe risultare più evidente che la Commissione, invece di valutare i titoli, li ha **svalutati**.

Se la Commissione non avesse agito in questo modo, il dott. Napolitano sarebbe risultato vincitore del concorso, perché i suoi 2,90 punti nei titoli sarebbero stati molti di più, ed egli avrebbe recuperato parte dello svantaggio dovuto alla prova orale. D'altronde, il fatto che siano risultati vincitori del concorso vari candidati che hanno riportato **zero** nei titoli, cioè in uno dei due elementi di valutazione su cui si fondava il concorso medesimo, restituisce plasticamente il senso della macroscopica illegittimità che, sotto il profilo censurato, caratterizza la procedura concorsuale.

Con il motivo n. 2), il dott. Napolitano ha dedotto che l'elevatissima concentrazione, nelle prime posizioni della graduatoria, di soggetti già titolari di illegittimi incarichi dirigenziali *ex* art. 24 del regolamento di amministrazione, unita alla circostanza che la stragrande maggioranza di loro è risultata tra i vincitori, induce a ritenere che la vera ragione per cui la Commissione ha deciso di svalutare i titoli, con le modalità censurate nel motivo precedente, abbia a che fare con la volontà dell'Agenzia di «*"sanare" l'illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti*» (cit. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 4641/2015), eludendo le statuizioni giurisdizionali che hanno sancito l'impossibilità di valutare in ambito concorsuale, fra i titoli di servizio, i predetti incarichi dirigenziali. Non potendo più valutare queste esperienze, la Commissione ha evidentemente ritenuto di dover assegnare ai titoli, nell'economia della procedura concorsuale, un peso del tutto residuale. Così da riservarsi di decidere con la sola prova orale, notoriamente caratterizzata da una discrezionalità valutativa molto ampia e sostanzialmente insindacabile, quali candidati "meritassero" di vincere il concorso.

Con il motivo n. 3), il dott. Napolitano ha censurato gli errori nei quali è incorsa la Commissione nel valutare i suoi titoli.

In particolare, La Commissione si era vincolata ad attribuire 0,3 punti per i libri scritti in qualità di coautore. Il dott. Napolitano ha presentato per la valutazione un volume scritto insieme ad altri 7 autori. La Commissione, anziché attribuirgli 0,3 punti, gliene ha attribuiti solo 0,05, come se fosse stato un articolo su rivista. Si è trattato, però, di un palese errore, perché il genere della pubblicazione è indiscutibilmente quello del libro e il dott. Napolitano ne è coautore. Il fatto che ogni coautore abbia curato un capitolo del libro non trasforma il capitolo in un articolo su rivista. Pertanto, il dott. Napolitano avrebbe dovuto ottenere 0,25 punti in più di quanti ne ha ricevuti.

Inoltre, la Commissione ha errato anche laddove non ha valutato quattro articoli che avrebbero attribuito al ricorrente, secondo gli illegittimi criteri prestabiliti, altri 0,20 punti.

Per questi motivi, il dott. Napoliano ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con condanna dell'Agenzia delle Entrate a nominare una nuova Commissione per la rideterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e per la loro rivalutazione, alla luce dell'effetto conformativo derivante dalla sentenza di accoglimento.

Avv. Prof. Giuliano Grüner

Avv. Prof. Federico Dinelli

DINELLI FEDERICO
2022.04.07 19:48:15
CN=DINELLI FEDERICO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits